

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36.

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 è così modificato:

«La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle Istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3.

Gli elenchi dovranno essere vistati, per conferma, dall'Amministrazione Comunale competente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 7 settembre 1982

Bernini